

MARIO DE CILLIS
UNIVERSITÀ DEL SALENTO

Lo sport paralimpico nell'analisi giuridico-algoristica

Paralympic sport in the legal-algoristic analysis

Abstract: Lo sport paralimpico nell'era digitale offre un peculiare angolo visuale per svelare i tratti distintivi di quello che, in mancanza di una regolamentazione giuridica, il cyborg è destinato ad essere l'inevitabile punto di approdo dell'"evoluzione" umana. Pertanto, quando viene coinvolta la corporeità umana, è essenziale distinguere tra interventi terapeutici e potenzianti. In virtù di ciò, un'analisi *algoristica* risulta indispensabile per evitare pericolose deviazioni lesive dei diritti umani.

Abstract: Paralympic sport in the digital age offers a distinctive perspective to unveil the defining features of what, in the absence of legal regulation, the cyborg is destined to become, the inevitable culmination of human "evolution." Consequently, whenever human corporeality is involved, it is essential to draw a clear distinction between therapeutic and enhancement-oriented interventions. In this regard, an algoristic analysis becomes indispensable to prevent deviations that may infringe upon human rights.

Keywords: sport paralimpico; diritti degli atleti; tecnologie e intelligenza artificiale; gaming ed esport, postumanesimo; algoristica.

Keywords: paralympic sport; athletes' rights; technologies and artificial intelligence; gaming and esport, posthumanism; algoristic.

1. *L'evoluzione storica dello sport.*

La storia dello *sport*¹, ossia di ciò che la società contemporanea definisce come tale, è molto antica. Infatti, sembra che non esistano società umane nelle quali non si possano

¹ *Sport* è una parola inglese (apparsa nel 1532) che significa divertimento. La parola è a sua volta un'abbreviazione dal francese antico della voce *desport*, da cui derivano lo spagnolo *deporte* e l'italiano

scorgere attività qualificabili in senso lato come sportive. Le ricerche più recenti dimostrano che le attività fisiche preistoriche e protostoriche erano profondamente integrate nei sistemi culturali e rituali, e non semplicemente finalizzate alla sopravvivenza quotidiana². Numerose attività atletiche furono praticate nel mondo antico, sia in Oriente sia in Occidente, sin da epoche remote, con carattere ora sacrale, ora educativo, ora agonistico o come forma di preparazione militare³.

Tuttavia, fu in Grecia che lo sport assunse le caratteristiche di un fenomeno di larga diffusione, per taluni aspetti simile a quello dei tempi moderni. Questo sia in relazione al numero e all'importanza delle competizioni, sia al loro accurato regolamento, sia infine all'impetuosa fioritura di un professionismo e di un 'divismo' che entrarono profondamente nel costume della civiltà ellenica. Il centro di questa civiltà, nell'epoca classica, fu il santuario di Olimpia, nell'Elide. L'evoluzione dello sport greco coincide, fondamentalmente, con la storia delle Olimpiadi, che si prolungarono per circa dodici secoli, dalla prima edizione del 776 a.C. all'ultima del 393 d.C.⁴.

In questa epoca lo sport divenne così importante al punto che nell'VIII secolo a.C. venne introdotta l'Ekecheiria, ossia la "Tregua Olimpica", ritenuta un principio sacro dei Giochi Olimpici. Questa tradizione, nel 1992, è stata ripresa dal Comitato Olimpico Internazionale che ha invitato tutte le nazioni a osservare la Tregua. Con la risoluzione 48/11 del 25 ottobre 1993, l'Assemblea generale ha esortato gli Stati membri a osservare la Tregua Olimpica, un'antica tradizione greca che prevede la sospensione dei conflitti durante i Giochi Olimpici, dal settimo giorno prima dell'apertura, al settimo giorno successivo alla chiusura di ogni Olimpiade⁵. Non a caso l'Agenda 2030 per lo

diporto (svago, divertimento, ricreazione). La voce inglese sport e il suo aggettivo sportivo sono poi entrati in Italia nel XIX secolo, attraverso il francese sport (1828) e sportif (1862). Cfr. J. COAKLEY, *Sports in Society: Issues and Controversies*, Eleventh Edition, 2014; <https://www.treccani.it/vocabolario/sport/> (data ultima consultazione 02/12/2025).

² Cfr. M. G. PHILLIPS – D. BOOTH – C. ADAMS (a cura di), *Routledge Handbook of Sport History*, Taylor & Francis Ltd, 2023.

³ Cfr. T. BENN – G. PFISTER – H. JAWAD, *Muslim Women and sport*, Routledge, London, 2010.

⁴ Cfr. P. CHRISTESEN – D. G. KILE (a cura di), *A Companion to Sport and Spectacle in Greek and Roman Antiquity*, Wiley-Blackwell, 2014.

⁵ Per ulteriori informazioni sulla Tregua Olimpica si veda <https://unric.org/it/la-tregua-olimpica/> (data ultima consultazione 02/12/2025).

sviluppo sostenibile, adottata dai leader mondiali nel 2015, afferma che «lo sport è anche un importante fattore abilitante dello sviluppo sostenibile.

Riconosciamo il crescente contributo dello sport alla realizzazione dello sviluppo e della pace nella sua promozione della tolleranza e del rispetto e i contributi che fornisce all'emancipazione delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, nonché agli obiettivi della salute, dell'istruzione e dell'inclusione sociale»⁶.

A tal proposito Giuseppe Gioffredi, anche alla luce delle iniziative economiche attuate dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), sottolinea come lo sport sia in grado di generare un circuito virtuoso pure in settori apparentemente distanti, «aumentando la qualità della vita dei cittadini e sviluppando maggiore efficienza in termini ambientali, nonché con ricadute positive relativamente all'attrazione di investimenti e turisti»⁷. Questo dimostra l'importanza che lo sport ha sempre assunto e continua ad assumere per l'umanità, ma anche la sua mutevolezza e la varietà delle attività praticate nel corso del tempo. Pertanto, benché esso sia ampiamente seguito e sufficientemente praticato, occorre chiedersi: oggi cosa si deve intendere con il termine “sport”? In realtà una definizione univoca e unanimemente accettata e condivisa ad oggi non ha trovato affermazione. Questo dipende proprio dalla sua varietà e mutevolezza, ossia dal fatto che ciò che chiamiamo genericamente come sport identifica una molteplicità di attività fisiche e, peraltro, influenzabili da fattori storici, ambientali, politici, economici e socioculturali⁸. Tuttavia, quando si parla di sport, qualunque esso sia e in qualunque epoca si disputi, si può scorgere un denominatore comune costituito

⁶ Per ulteriori informazioni si veda <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁷ L'analisi dell'autore è il frutto, tra l'altro, dell'impatto economico delle recenti politiche del CIO. Infatti, prende in esame gli avvenimenti seguenti: nelle Olimpiadi di Londra (2012) il Comitato promotore risulta aver investito 75 centesimi di ogni sterlina spesa in opere e attività destinate a permanere nel tempo; in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro (2016), i lavori infrastrutturali hanno portato ad un aumento dell'utilizzo del trasporto pubblico da parte dei cittadini del 63%; infine, nelle Olimpiadi di Tokio (2020) ogni aspetto di questi Giochi è stato progettato per ridurre al minimo l'impatto sul pianeta e, in virtù di ciò, si sono rivelate le più sostenibili di sempre. G. GIOFFREDI, *Sport e sviluppo sostenibile: le nuove priorità del CIO e l'Agenda olimpica 2020+5*, in G. GIOFFREDI (a cura di), *Sport e diritti*, in “Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani”, n. 1, 2023, p. 162.

⁸ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 1-2.

dal ruolo o funzione sociale minimo/a. Si tratta del ruolo che lo sport ha sempre rivestito in ogni epoca e in ogni competizione⁹.

«Tale ruolo sociale minimo consiste in un'abilità o capacità specifica dello sport di creare, consolidare e mantenere nel tempo relazioni sociali e interpersonali tra partecipanti attivi (atleti) e partecipanti passivi (spettatori)»¹⁰.

Silvia Salardi evidenzia come questo ruolo non vada inteso come elemento o fattore collaterale o secondario dell'attività sportiva, bensì come uno degli elementi costitutivi, la cui natura è motivazionale e come tale principale motore di aggregazione attorno alla stessa. Ciò significa che lo sport, sia esso di squadra o individuale, nel tempo ha sempre svolto un ruolo di aggregazione e di legame tra i partecipanti a vario titolo alle attività sportive prese in esame. Ciò che cambia nel corso del tempo sono le ragioni che spingono all'aggregazione, permettendo di attribuire allo sport funzioni diverse.

Tuttavia, è nel XX secolo che allo sport verranno attribuite funzioni definibili "istituzionalizzate", ossia politiche, educative e socioculturali, che s'innestano sulla funzione sociale minima, trovando in essa il terreno fertile per la loro affermazione e consolidamento. Inoltre, è sempre in questo secolo che lo sport assume un carattere globale, ossia una diffusione e una visibilità sulla scena pubblica internazionale che non ha eguali nelle epoche precedenti¹¹. Più specificatamente, Salardi evidenzia come, nella prima metà del secolo scorso le funzioni pedagogico-sociali attribuite allo sport condurranno a due differenti esiti. Da un lato verrà sfruttata la funzione sociale minima dello sport per costruire e affermare consenso attorno alle ideologie politiche dei regimi totalitari, attraverso il suo potere aggregativo; dall'altro le conoscenze scientifiche in ambito biologico verranno sfruttate per costruire il mito del super atleta, eroe e portavoce della patria, espressione di quella purezza della razza sostenuta politicamente¹². Gli storici Edelman e Wilson mettono in risalto come lo sport in questo

⁹ *Ivi*, pp. 3-4.

¹⁰ *Ivi*, p. 4.

¹¹ *Ivi*, pp. 4-6.

¹² *Ivi*, pp. 8-10.

periodo funge sia da veicolo di modernità, sia da campo di conflitto ideologico, riflettendo tensioni sociali e politiche profonde¹³.

Invece, nella seconda metà del secolo scorso, con la sconfitta dei regimi totalitari, la funzione pedagogico-sociale si svolge in un mutato clima politico-giuridico a livello internazionale, europeo e nazionale improntato ai valori della libertà e dell'uguaglianza nella dignità e nei diritti, che si ottiene dando battaglia ad ogni forma di discriminazione¹⁴. La Dichiarazione Universale del 1948, la decolonizzazione e l'emersione dei movimenti civili del secondo Novecento spostano il discorso sportivo dalla propaganda di regime alla legittimità democratica, ridefinendo il ruolo di atleti, federazioni e Stati. Di fatto, «lo sport diventa una lente che riflette le tensioni sociali e i conflitti morali del mondo contemporaneo»¹⁵. Continuando con l'analisi di Salardi, «nel nuovo assetto politico-giuridico, i diritti fondano il sistema e servono come misura dell'eguaglianza giuridica secondo una vocazione universalistica.

È infatti a partire dalla seconda metà del XX secolo che inizia il percorso di ridefinizione dell'uguaglianza giuridica in senso normativo»¹⁶.

Non a caso «lo sport viene qualificato come un diritto umano, un unicum nella storia di questa attività umana»¹⁷ e ciò implica che esso debba essere valutato in conseguenza di tale qualifica normativa. In sostanza nella prima metà del XX secolo la funzione pedagogico-educativa è volta a perseguire i fini seguenti: enfatizzare la salute pubblica attraverso l'esercizio fisico ai fini del miglioramento della razza; la preparazione alla guerra e alla lotta attraverso l'allenamento sportivo, come pratica utile all'aggregazione sociale attraverso cui creare le basi per incentivare l'adesione alle norme di condotta imposte dal regime di riferimento. Nella seconda metà del secolo in questione, i contenuti di tale funzione saranno assai diversi e spesso diametralmente opposti¹⁸.

¹³ Cfr. R. EDELMAN – W. WILSON, *The Oxford Handbook of Sports History*, Oxford University Press, 2020.

¹⁴ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., pp. 8-10.

¹⁵ R. EDELMAN – W. WILSON, *The Oxford Handbook of Sports History*, cit., p. 412.

¹⁶ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., pp. 14-15.

¹⁷ *Ivi*, p. IX.

¹⁸ *Ivi*, p. 8.

2. La genesi della categoria paralimpica e l'evoluzione dei diritti.

La fine delle ostilità, evidenzia Ian Brittain, indusse il medico britannico Ludwig Guttmann a utilizzare lo sport come forma di rieducazione fisica e psicologica per i soldati che in guerra avevano subito lesioni disabilitanti al midollo spinale, al fine di favorirne il reinserimento nella vita civile.

In virtù di ciò, egli decise di organizzare nel 1948 gli Stoke Mandeville Games, ossia i primi “giochi” per disabili veterani di guerra. L’iniziativa ebbe successo e da allora le gare furono disputate annualmente. Nel 1958 il medico italiano Antonio Maglio, direttore del centro paraplegici dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), si prodigò affinché i Giochi di Stoke-Mandeville si svolgessero a Roma, nella stessa città che avrebbe ospitato i Giochi Olimpici del 1960. Maglio vinse la sua battaglia e i primi, “ufficiosi”, Giochi Olimpici per disabili, in particolare per i paraplegici, si svolsero con il benestare del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e l’alto patronato di Carla Gronchi, consorte del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. Infatti il 18 settembre 1960, due settimane dopo la cerimonia di chiusura dell’Olimpiade, l’impianto romano dell’Acqua Acetosa ospitò la prima edizione dei “Giochi internazionali per paraplegici”, vedendo sfilare per la prima volta 400 atleti disabili in carrozzina in rappresentanza di 21 Paesi: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, Jugoslavia, Libano, Malta, Norvegia, Olanda, Rhodesia del Sud, Svezia, Svizzera, USA. Il sogno comune di due grandi medici, l’inglese Guttmann e l’italiano Maglio, si era pienamente realizzato¹⁹. Successivamente, il 19 giugno 2001, un accordo storico tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha sancito l’abbinamento obbligatorio tra le Olimpiadi e le *Paralimpiadi*²⁰, stabilendo che la città ospitante debba organizzare entrambi gli eventi²¹.

¹⁹ Cfr. I. BRITAIN, *The Paralympic Games Explained*, Taylor & Francis Ltd, Milton Park, 2025.

²⁰ Il termine “paralimpico” nasce informalmente negli anni Cinquanta come crasi tra i vocaboli *paraplegic* e *olympic*, riflettendo il fatto che le prime competizioni erano riservate esclusivamente ad

Dall'analisi effettuata risulta che la nascita di tale categoria è l'effetto indiretto della sconfitta dei regimi totalitari del secolo scorso. In realtà tale risultato è anche il frutto di un altrettanto necessario processo diretto, ovvero il riconoscimento dello sport come diritto umano che si configura un *unicum* nella storia di questa attività umana.

Il cambiamento di direzione, con riferimento a quest'ultimo processo, è testimoniato da una serie di statuizioni contenute in numerosi documenti internazionali ed europei, che incideranno significativamente anche nell'ambito nazionale²².

A livello internazionale, uno dei più recenti trattati sui diritti umani è rappresentato dalla "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità", approvata dall'ONU nel 2006²³ e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18²⁴.

«Il testo dell'ONU sancisce un elenco di diritti delle persone con disabilità, imponendo agli Stati aderenti numerosi obblighi miranti all'introduzione di misure positive incidenti sui diritti della personalità e, quindi, anche dello sport in cui la soggettività, la partecipazione e l'inclusione trovano piena affermazione»²⁵.

A tal proposito Giuseppe Gioffredi, oltre a sottolineare che questo comporta il rispetto della vita umana, anche delle persone più vulnerabili, afferma che esso «costituisce il più recente e rilevante contributo, senza dubbio il più importante mai realizzato a livello internazionale, per la tutela e la promozione dei diritti di tali

atleti con lesioni spinali. A partire dai Giochi di Seul del 1988, con l'estensione della partecipazione a diverse categorie di disabilità, l'IPC ha adottato ufficialmente una nuova etimologia basata sulla preposizione greca *pará* (accanto). In questo senso, il termine ha assunto un valore più inclusivo, indicando Giochi che si svolgono parallelamente a quelli Olimpici. Cfr. I. BRITAIN, *The Paralympic Games Explained*, cit.

²¹ L. PANCALLI – B. MARCHESI, *Paralimpiadi*, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/paralimpiadi_\(Enciclopedia-dello-Sport\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/paralimpiadi_(Enciclopedia-dello-Sport)/) (data ultima consultazione 02/12/2025)

²² S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 15.

²³ Per ulteriori informazioni si veda: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fdisabilita.governo.it%2Fmedia%2Fenrin0mm%2Fconvenzione-delle-nazioni-unite-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-ita.doc&wdOrigin=BROWSELINK> (data ultima consultazione 02/12/2025).

²⁴ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;18> (data ultima consultazione 02/12/2025).

²⁵ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, Giuffrè, Milano, 2025, p. 48.

persone»²⁶. La rivoluzione normativa risiede, soprattutto, sul cambio di prospettiva nei confronti della persona con disabilità. Infatti, questa non viene più vista come un soggetto bisognoso, ma capace di rivendicare i propri diritti e assumere decisioni per la propria vita, basate sul consenso libero e informato, quale membro attivo nella società.

Ancora più di recente, nel 2015 l'UNESCO ha emanato la "Carta Internazionale per l'educazione fisica, l'attività fisica e lo sport", nella quale, all'art. 1 si afferma che «la pratica dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti e che ogni essere umano ha il diritto fondamentale all'educazione fisica, all'attività fisica e allo sport, senza discriminazione»²⁷. Dunque, lo sport, tra l'altro, si configura come mezzo per il rafforzamento dei diritti umani, della democrazia e della non discriminazione. A livello internazionale, merita di essere ricordato anche il primo G7 denominato "Inclusione e disabilità", tenutosi a Perugia nell'ottobre 2024, conclusosi con la c.d. Carta di Solfignano. Si tratta di un documento in cui sono stati fissati gli impegni dei Paesi partecipanti riguardanti, tra l'altro, lo sviluppo delle «dimensioni sportive, ricreative e culturali della vita»²⁸.

Nell'ambito europeo, spicca il "Trattato di Amsterdam" dell'ottobre 1997, che costituisce il primo passo verso l'affermazione dei diritti degli atleti con disabilità. La sua rilevanza è legata al fatto che, oltre all'assunzione dell'impegno a combattere le discriminazioni fondate sugli handicap, ha permesso l'introduzione nell'ordinamento dell'Unione Europea, per la prima volta, di una dichiarazione sullo sport, peraltro, partendo da prospettive non meramente economiche²⁹. In seguito, la "Carta dei diritti

²⁶ G. GIOFFREDI, *Diritti delle persone con disabilità: Convenzione delle Nazioni Unite e ruolo svolto dal Consiglio dei diritti umani*, in "Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica internazionali", n. 2, 2020, p. 85.

²⁷ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.sportesalute.eu/studiedatidello-sport/blog-studi-e-dati-dello-sport/3900-carta-internazionale-per-l-educazione-fisica-l-attivita-fisica-e-lo-sport.html#:~:text=Ispirata%20allo%20spirito%20universale%20della%20Carta%20originale%20del fronte%20al%20doping%2C%20alla%20violenza%2C%20e%20alla%20corruzione.> (data ultima consultazione 02/12/2025).

²⁸ Per ulteriori informazioni si veda: https://disabilita.governo.it/media/wztmr4a1/g7-inclusion-and-disability_solfignano-charter_ita.pdf (data ultima consultazione 02/12/2025).

²⁹ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/briefing%20sport-it.pdf#:~:text=Pi%C3%B9%20di%20un%20terzo%20dei%20cittadini%20europei%20partecipa,dello%20

fondamentali dell'Unione europea" del 2000, ha aperto il nuovo millennio sintetizzando i valori condivisi dagli Stati membri. Benché non parlasse esplicitamente di sport, il fatto di riconoscere, all'art. 26, il «diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»³⁰ ha determinato una stagione nella quale è stato possibile «far dialogare la legislazione sulla disabilità e l'inclusione con quella sportiva»³¹. Il “Libro bianco sullo sport” del 2007, si è occupato per la prima volta, in modo ampio, delle questioni legate allo sport. Il rilievo si desume già dall'introduzione dove si legge: «Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata»³².

Ciò che emerge in modo chiaro è l'orientamento strategico del ruolo dello sport in Europa, ossia quello ad utilizzarlo ai fini dell'inclusione sociale, dell'integrazione e delle pari opportunità³³. Finalmente, nel 2009, lo sport ha guadagnato il massimo rilievo con il “Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” (TFUE), fornendo all'UE una base giuridica per la definizione delle politiche sportive europee³⁴. Infatti, con esso è stato attribuito all'Unione il potere esplicito di agire nell'ambito dello sport.

Tale trattato, pur apparentemente rivolto in modo specifico allo sport, si completava con le ulteriori disposizioni secondo le quali gli Stati europei firmatari sono tenuti a garantire i diritti umani e le libertà fondamentali anche di soggetti con disabilità.

[sport%20partendo%20da%20prospettive%20non%20meramente%20economiche.](#) (data ultima consultazione 02/12/2025).

³⁰ Per ulteriori informazioni si veda: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf (data ultima consultazione 02/12/2025).

³¹ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. 17.

³² Per ulteriori informazioni si veda: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52007DC0391> (data ultima consultazione 02/12/2025).

³³ S. GIANFALDONI, G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. 18.

³⁴ Per ulteriori informazioni si veda: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652251/IPOL_STU\(2021\)652251\(SUM01\)_IT.pdf#:~:text=Nei%202009%20il%20trattato%20sul%20funzionamento%20dell%27Unione%20europea,il%20potere%20esplicito%20di%20agire%20nell%27ambito%20dello%20sport.](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/652251/IPOL_STU(2021)652251(SUM01)_IT.pdf#:~:text=Nei%202009%20il%20trattato%20sul%20funzionamento%20dell%27Unione%20europea,il%20potere%20esplicito%20di%20agire%20nell%27ambito%20dello%20sport.) (data ultima consultazione 02/12/2025).

Inoltre, nel 2010, l'Unione europea ha ratificato la "Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite" (CRPD), avviando una moratoria contro la discriminazione legata alla disabilità³⁵. Pertanto, l'UE, mediante la predisposizione di politiche e azioni comunitarie, consolida e armonizza la normativa sulla base di quanto previsto dalla Convenzione ONU³⁶. Negli ultimi anni, quindi, gli interventi da parte del Parlamento europeo sono divenuti più incisivi e costanti, accomunati dall'idea che la promozione dello sport per le persone con disabilità costituisca una priorità a livello europeo e nazionale.

A livello nazionale, occorre sottolineare l'attuazione di un importante passo in avanti, che ha consentito di allineare i principi costituzionali agli orientamenti della Commissione europea nel riconoscere allo sport i valori di bene comune e di diritto umano, ritenendo la sua pratica atta a favorire il benessere psicofisico, l'educazione e l'inclusione sociale. Infatti, il 26 settembre 2023 il Parlamento italiano, ha approvato all'unanimità la proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 33 della Costituzione, con l'introduzione del nuovo comma 7³⁷ che afferma: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»³⁸.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, pur sottolineando il valore di tale risultato, precisa che «non si tratta di un punto di arrivo, ma di partenza, un impegno quotidiano per rendere lo sport un diritto realmente accessibile a tutti, senza barriere di alcun tipo: sociali, economiche, fisiche e culturali»³⁹. Inoltre, occorre ricordare che i

³⁵ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Convenzione-ONU/Documents/Convenzione%20ONU.pdf> (data ultima consultazione 02/12/2025).

³⁶ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. 19.

³⁷ Per ulteriori informazioni, sulla modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva, si veda: https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/modifica-all-articolo-33-della-costituzione-in-materia-di-attivita-sportiva_d.html (data ultima consultazione 02/12/2025).

³⁸ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-33> (data ultima consultazione 02/12/2025).

³⁹ Per ulteriori informazioni, su "Lo Sport in Costituzione", si veda: <https://www.comitatoparalimpico.it/comunicazione/attivita/notizie/item/lo-sport-in-costituzione->

diritti alla salute e allo sport sono stati disciplinati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104⁴⁰, innovata con la Legge 22 dicembre 2021, n. 227⁴¹ e successivi decreti di attuazione.

Tali interventi normativi costituiscono il frutto di quel processo di evoluzione dei diritti, che l'acuto Attilio Pisanò definisce di «moltiplicazione per specificazione dei soggetti giuridici». Inoltre, precisa che «i diritti dell'uomo e, quindi, i soggetti titolari di specifici diritti (da ultimo le persone portatrici di disabilità [...]) sono inesorabilmente destinati a moltiplicarsi come si moltiplicano i bisogni e gli interessi umani legati all'evoluzione della società civile». Infine, evidenzia che «la tendenza alla proliferazione [...] non è, in sé, un fenomeno negativo in quanto ha come finalità ultima la realizzazione del *telos* dei diritti umani: la tutela della dignità dell'essere umano»⁴².

Oggi il gioco agonistico non solo viene ampiamente seguito dal grande pubblico ma, raggiunge livelli di prestazione non dissimile da quello dei normodotati e in alcuni specifici casi riesce anche a superarli. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, che si terranno in Italia, rappresentano un ulteriore esempio tangibile del mutato clima politico-giuridico in cui si disputano le competizioni sportive⁴³.

Di fatto gli atleti paralimpici hanno conquistato un ruolo di primo piano emergendo come vere e proprie superstar. Inoltre, il successo di tali atleti ha portato anche a un riconoscimento economico senza precedenti. «Sponsor e aziende investono cifre sempre più alte per associarsi alla loro immagine, consapevoli del loro potere attrattivo e del messaggio positivo che veicolano»⁴⁴.

[presentato-il-progetto-realizzato-dal-ministro-per-lo-sport-e-i-giovani.html](#) (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁴⁰ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05:104!vig=> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁴¹ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021;227> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁴² A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 8-9.

⁴³ Per ulteriori informazioni si veda <https://www.coni.it/it/news/16270-il-grande-giorno-in-corso-la-sessione-cio-per-assegnare-i-giochi-2026-presentazione-tecnica-per-milano-cortina.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁴⁴ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. 48.

Tutto questo è stato possibile grazie a quel processo di osmosi dei diritti umani (dall'ambito internazionale a quello nazionale), che Pisanò definisce «fenomeno cosmopolita»⁴⁵, e che ha dato vita ad «un ribaltamento di prospettiva, scandito progressivamente nel tempo, nell'ambito di un processo di superamento dell'emarginazione, della compassione e del pietismo riguardo la disabilità, culminato in una rivoluzione lessicale»⁴⁶. In virtù di ciò si è passati dal concetto di *inserimento*⁴⁷, al successivo di *integrazione*⁴⁸ e poi, negli anni Novanta, a quello di *inclusione*⁴⁹.

Soltanto il riferimento a quest'ultimo concetto ha segnato un cambiamento copernicano di prospettiva, poiché per la prima volta si è ritenuto che dovesse essere l'ambiente ad adattarsi all'individuo e non viceversa. Ciò è stato possibile anche per il venir meno del binomio sport-perfezione, che ha creato i presupposti per il cambio della terminologia precedentemente adottata.

⁴⁵ Fenomeno così definito in virtù della capacità dei diritti di superare le frontiere e le differenze, dunque di adattarsi alle diverse culture. Cfr. A. PISANÒ, *I diritti umani come fenomeno cosmopolita. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione*, Giuffrè, Milano, 2011.

⁴⁶ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., pp. 2-3.

⁴⁷ L'inserimento va inteso come il riconoscimento del diritto ad avere un posto nella società. La diversità, intesa come deficit rispetto al modello prevalente, viene considerata un problema da gestire. In questo modello l'individuo viene collocato all'interno dell'ambiente, ma senza che quest'ultimo subisca modifiche strutturali. Dunque, questo approccio si prefigge l'obiettivo di adattare l'individuo all'ambiente. Cfr. L. BELLOMO – L. RIBOLZI, *L'inserimento degli handicappati nella scuola dell'obbligo*, Il Mulino, Bologna, 1979.

⁴⁸ L'integrazione si riferisce a un processo in cui gli individui appartenenti a gruppi minoritari vengono accolti all'interno di un sistema preesistente. La diversità, intesa come deficit rispetto al modello prevalente, viene considerata un bisogno da gestire tramite interventi specifici. La riuscita dipende da azioni delegate a figure specialistiche. L'ambiente offre alcuni adattamenti, ma è comunque la persona ad adattarsi in gran parte alla norma predominante. Cfr. S. PINNELLI, *I servizi socio-educativi per fare integrazione*, Pensa Multimedia, Lecce, 2011.

⁴⁹ L'inclusione si propone di creare un ambiente che non solo accoglie, ma *celebra* la diversità in tutte le sue forme. Quest'ultima non viene vista mai come un limite, ma sempre come una risorsa cognitiva, relazionale e culturale. Pertanto, in un contesto inclusivo, le strutture e le pratiche vengono adattate per garantire che tutti possano partecipare attivamente e senza ostacoli. La riuscita non dipende da interventi delegati a figure specialistiche, ma dal sistema nel suo complesso. Questo approccio si prefigge l'obiettivo di un adattamento profondo dell'ambiente all'individuo. Cfr. L. D'ALONZO, F. BOCCI, S. PINNELLI, *Didattica speciale per l'inclusione*, Scholé, Brescia, 2024.

3. *Il ruolo delle tecnologie e dell'intelligenza artificiale nei diritti degli atleti con disabilità.*

L'analisi effettuata fino ad ora potrebbe sembrare esaustiva per giustificare il cambio di prospettiva, ma in realtà, oltre ai fattori culturali, l'utilizzo di certi termini e delle conseguenti concezioni si è avuto «anche per merito dello sviluppo delle tecnologie che hanno fornito soluzioni per compensare limitazioni soprattutto fisiche»⁵⁰.

In particolare, le tecnologie si rivelano baluardo per il riconoscimento dei diritti e, cosa ancora più importante, per il crollo dei pregiudizi a livello sociale.

Recentemente la conferenza “Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi”, tenutasi presso la Camera dei deputati il 5 marzo 2003, ha rappresentato un'occasione per presentare il Libro Bianco e discutere su come le nuove tecnologie possano migliorare la vita delle persone con disabilità. Nello specifico, si è messo in evidenza che «le tecnologie dell'informazione possono contribuire a sostenere l'integrazione dei disabili nella società. Gli ausili mettono in grado le persone disabili di usare in completa autonomia un PC e riducono, anche se sicuramente non annullano, la loro disabilità».

Inoltre, al tempo stesso, si è precisata l'importanza di utilizzarle nel modo più appropriato, poiché «la tecnologia deve servire a migliorare la qualità della vita, non ad innalzare nuove barriere e nuovi steccati. Per fare in modo che sia uno strumento di integrazione sociale e di crescita democratica sarà quindi necessario rispettare degli accorgimenti che permettano a chi ha particolari disabilità, di superare le proprie difficoltà senza incorrere in nuovi ostacoli»⁵¹.

Più di recente la Carta di Solfignano del 2024, redatta a Perugia in occasione del G7, “Inclusione e disabilità”, ha evidenziato a chiare lettere lo stretto legame tra tecnologie, sport e disabilità. Infatti, tra le priorità, al punto 5, si afferma che: «Le nuove tecnologie sono uno strumento importante per favorire la crescita inclusiva, lo sviluppo sostenibile

⁵⁰ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. 3.

⁵¹ Per ulteriori informazioni, sul convegno “Tecnologie per la disabilità: una società senza esclusi”, si veda: <https://www.unisalento.it/documents/20152/648789/Per+tutti.pdf/f2c088c2-be5b-eb3f-d68b-6ed8b1c27c4b?version=1.0> (data ultima consultazione 02/12/2025).

e il benessere per tutti e, in particolare, quando sono accessibili, per migliorare le condizioni di accesso e facilitare la partecipazione a tutti gli ambiti della vita politica, sociale ed economica, nonché allo sport, alle attività ricreative e ai servizi sanitari per le persone con disabilità. Le nuove tecnologie basate su un'Intelligenza Artificiale (IA) sicura, accessibile, inclusiva e affidabile, inclusa l'IA generativa, possono aumentare la produttività del lavoro; migliorare le condizioni lavorative e la sicurezza e salute sul lavoro; aiutare a rafforzare i lavoratori e creare opportunità di lavoro di qualità per le persone con disabilità»⁵². Dunque, le tecnologie digitali, ed in particolare l'IA, costituiscono uno straordinario ausilio per aprire nuove frontiere anche nell'ambito paralimpico. Si pensi alla possibilità di analizzare le prestazioni degli atleti, di identificare i punti di forza e di debolezza e di sviluppare programmi di allenamento cuciti sulle proprie caratteristiche biologiche. Infatti, i medici Michelangelo B. Casali e Umberto R. Genovese evidenziano come l'IA, attraverso l'analisi dei dati biometrici, cinematici e prestazionali, può individuare i fattori che influenzano in modo più significativo le prestazioni e dar vita a programmi di allenamento personalizzati per ogni specifico atleta⁵³. Si pensi anche all'impiego di esoscheletri controllati da algoritmi volti a compensare le carenze motorie degli atleti con disabilità, mentre visori a realtà aumentata possono fornire informazioni in tempo reale ad atleti con disabilità visive⁵⁴.

Il ricorso a questi supporti tecnologici può consentire agli atleti paralimpici di compiere azioni un tempo impensabili, superando i limiti imposti dalla disabilità e migliorando notevolmente la propria autostima. Inoltre, l'IA può essere utilizzata per promuovere lo sport paralimpico a livello globale, raggiungendo un pubblico più vasto e sensibilizzando la società sull'importanza dell'inclusione e della valorizzazione delle diversità. Infatti, l'IA, attraverso l'impiego di piattaforme *social* e di altri canali di comunicazione, può essere utilizzata per creare esperienze immersive e coinvolgenti che

⁵² Per ulteriori informazioni si veda: <https://disabilita.governo.it/media/wztmr4a1/g7-inclusion-and-disability-solfagnano-charter-ita.pdf> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁵³ M. B. CASALI – U. R. GENOVESE, *Intelligenza artificiale e responsabilità sanitaria: il punto di vista del medico legale*, in M. FACCIOLI (a cura di), *Profili giuridici dell'utilizzo della robotica e dell'intelligenza artificiale in medicina*, ESI, Napoli, 2022, p. 117.

⁵⁴ S. GIANFALDONI – G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. 51.

permettano al pubblico di vivere in prima persona le emozioni dello sport paralimpico e di comprendere meglio il percorso effettuato da parte degli atleti con disabilità⁵⁵.

Peraltro, l'IA si può rivelare utile anche per permeare il settore dei videogiochi, più in particolare quello degli sport elettronici (esport), rendendoli più efficaci nel convogliare valori pedagogico-educativi.

Dunque, un modo per valorizzare l'accordo siglato il 2 agosto 2022 tra il Comitato Promotore Esports Italia (incaricato dal Coni di gestire gli Sport Virtuali a livello sportivo nel nostro paese) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), volto a diffondere e incrementare la pratica delle discipline esportive. L'allora presidente del CIP, Luca Pancalli, oltre ad aver riconosciuto negli esports una realtà in grande crescita in Italia e nel mondo, afferma che «l'obiettivo è diffondere e promuovere nel nostro Paese gli sport elettronici con particolare attenzione al supporto delle prestazioni sportive tradizionali e alla realizzazione di progetti di educazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni su temi importanti quali i corretti stili di vita, l'inclusione e il rispetto delle regole»⁵⁶. Alla luce del citato accordo, che vede i valori del settore sportivo tradizionale confluire agli atleti con disabilità, viene da chiedersi perché non far confluire anche i valori del settore paralimpico agli atleti normodotati. Del resto, lo stesso Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, evidenzia che «promuovere lo sport paralimpico significa promuovere lo sport nella sua totalità. [...] Abbattere i pregiudizi e promuovere una cultura dell'accessibilità è il primo passo per creare opportunità reali, a beneficio non solo dei diretti interessati, ma di tutti...»⁵⁷. In sostanza, l'idea è quella di effettuare un ulteriore passo in avanti, ossia volto a dar vita ai “giochi eParalimpici”.

Con quale scopo? Sfruttare la realtà aumentata dell'IA, magari evidenziando la storia degli atleti con disabilità e l'impegno profuso nelle attività, con il precipuo compito

⁵⁵ *Ivi*, p. 52.

⁵⁶ F. LOMBARDO, *Esport e Comitato Paralimpico, primo accordo per lo sviluppo degli sport virtuali: “Strumento di inclusione e integrazione sociale”*, in <https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/21/esport-e-comitato-paralimpico-primo-accordo-per-lo-sviluppo-degli-sport-virtuali-strumento-di-inclusione-e-integrazione-sociale/6767634/> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁵⁷ A. ABODI, *Prefazione*, in S. GIANFALDONI, G. TOSCANO, *Profili giuridici dello sport paralimpico. Contributo allo studio dei diritti degli sportivi con disabilità*, cit., p. X.

pedagogico-educativo di far convogliare i valori insiti del settore paralimpico nell'ambito della vita di tutti i cittadini e, in particolare, delle nuove generazioni.

Infatti, alla luce della prevalente utenza di giovani nell'utilizzo di tali giochi, questa modalità costituirebbe un modo pratico e concreto per avvicinare e sensibilizzare la popolazione, sin dai primi anni di vita, ai temi degli atleti paralimpici. Tuttavia, recenti studi evidenziano come, occorre non sottovalutare le implicazioni negative che, in un settore non regolamentato come quello in esame, il ricorso all'AI potrebbe avere nei confronti di soggetti più vulnerabili, come i minori⁵⁸. A tal proposito Attilio Pisanò evidenzia: «Il punto di partenza, dunque, di ogni riflessione che si ponga come obiettivo quello di trovare soluzioni politico-normative per regolamentare un settore, quello degli esport e del gaming, ad oggi a-regolamentato, deve essere proprio quello della tutela dei “voiceless”, dei senza voce, di quei minori la cui tutela deve essere tra gli obiettivi primari di una regolamentazione del settore gaming/esport, dato che i minori rappresentano un fetta importante del mercato e al tempo stesso – in una situazione di anormalità – sono coloro i quali corrono i maggiori rischi di sfruttamento o di patire i danni legati alla dipendenza dal gaming e più in generale dalle tecnologie digitali».

Pertanto, suggerisce che «quello che lo Stato può e deve fare, è individuare nuove (difficili) strade regolative per il settore gaming e lo deve fare guardando innanzitutto ai minori che rischiano di essere dimenticati da un approccio “economicista” che guarda al gaming esclusivamente come ecosistema industriale»⁵⁹.

Quelle esaminate sono solo alcune delle possibili applicazioni delle tecnologie digitali, che peraltro, sono attualmente immaginabili. Infatti, tra i profili emergenti dell'intelligenza artificiale, va ricordata l'“Intelligenza Ambientale” che possiede un potenziale immenso. Giovanni Sartor afferma che «tali dispositivi possono assorbire informazioni sia dall'ambiente fisico sia dalla rete informatica e operare in entrambi gli ambiti. Essi sono destinati a inserirsi nell'ambiente in modo ubiquo e invisibile,

⁵⁸ Cfr. F. SANTAGATA – M. C. IVALDI (a cura di), *Videogiochi, e-sport e diritto. Regolamentare le nuove frontiere del «mondo virtuale»*, ESI, Napoli, 2024.

⁵⁹ Cfr. A. PISANÒ, *E-sport, Gaming e tutela dei minori nell'era digitale*, in <https://www.oinp.it/post/al-senato-della-repubblica-per-la-tutela-dei-minori-tra-e-sport-gaming-nell-era-digitale> (data ultima consultazione 02/12/2025).

governando macchine di vario genere, e facendo sì che l'ambiente stesso si adatti automaticamente alle esigenze dell'uomo. Possono comunicare tra loro e con altri dispositivi digitali, ma anche di percepire i mutamenti dell'ambiente e di reagire agli stessi»⁶⁰. Chiaramente, ancora una volta, emerge come occorra saper utilizzare i nuovi ausili nel modo più appropriato, affinché si possa rivelare un valore aggiunto e non un disvalore.

4. *La bilateralità delle tecnologie nel significativo ambito paralimpico.*

Alla luce delle peculiarità delle tecnologie digitali emerge, sempre più, un dubbio legato all'utilità delle stesse. Siamo sicuri che siano effettivamente in grado di dispiegare soltanto benefici, o bene e male sono due facce della stessa medaglia? Per comprendere meglio le ricadute etico-giuridiche dell'uso delle tecnologie, la categoria paralimpica, con le sue peculiarità, ci può venire incontro a dissipare ogni dubbio.

Questo effetto discende dal fatto che la categoria degli atleti con disabilità, facendo già ricorso all'uso di tecnologie innovative, ci consente di toccare con mano i possibili effetti concreti di determinate scelte, anche nell'ambito digitale. Infatti, come evidenziato da Salardi, «lo sport paralimpico offre un peculiare angolo visuale per molte questioni»⁶¹. In virtù di ciò, particolare utilità assume la vicenda dell'atleta paralimpico Oscar Pistorius⁶² il quale, pur gareggiando con degli arti inferiori in fibra di carbonio, si rivolse al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, al fine di poter competere fuori dalla propria categoria; e la sentenza del 15 maggio 2008, nonostante la presenza di elementi tecnologici artificiali, ammise a gareggiare l'atleta paralimpico in quella dei

⁶⁰ G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 282.

⁶¹ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 89.

⁶² Oscar Leonard Carl Pistorius nasce senza le tibie e subisce l'amputazione ad appena 11 mesi di entrambe le estremità sotto le ginocchia. Sarà campione paralimpico nel 2004 sui 200 metri piani e nel 2008 sui 100, 200 e 400 metri piani. Correva grazie a particolari protesi in fibra di carbonio, denominate *cheetah* (ghepardo). Per ulteriori informazioni si veda https://www.corriere.it/sport/23_novembre_24/oscar-pistorius-storia-come-ha-perso-gambe-successi-sportivi-l-omicidio-compagna-carcere-3deb3f7c-8aff-11ee-b494-38fb28166ce6.shtml (data ultima consultazione 02/12/2025)

normodotati. Questa pronuncia è passata alla storia, non solo per tale ammissione, ma soprattutto in quanto porta con sé una visione di fondo della normalità che risulta emancipata dalla dotazione naturale⁶³. La vera innovazione di questa decisione, seguendo il ragionamento di Stefano Rodotà, consiste nel riconoscimento del fatto che la normalità non è più soltanto quella naturalmente determinata, ma anche quella artificialmente costituita, in quanto l'accesso alle tecnologie viene considerato un diritto fondamentale⁶⁴. Pertanto, tale diritto di accesso nell'ambito biologico va ad ampliare quella che, in base alla catalogazione di Norberto Bobbio, costituisce la quarta generazione di diritti⁶⁵. Chi ritiene che la normalità abbia caratteri costitutivi innati lo fa sulla base di una prospettiva naturalistica secondo la quale nella Natura si troverebbero regole e valori predeterminati a cui improntare una vita umana, ovvero ciò che è naturale è buono e va seguito. Luigi Ferrajoli evidenzia come «l'emancipazione da questa concezione, frutto della separazione tra diritto e natura, nonché tra diritto e morale»⁶⁶, si è avuta solo quando si è superata l'eguaglianza secondo parametri biologico-fattuali, considerati naturali, in favore di una definizione normativa, ovvero eguaglianza come eguale libertà nei diritti⁶⁷.

Nonostante ciò, «ben venga se questo porta a delle aperture volte a garantire a categorie di soggetti storicamente discriminate aspettative e prestazioni, nella più ampia cornice del diritto alla salute e allo sviluppo della propria personalità, attraverso l'uso delle tecnologie. Oltretutto nel caso di specie si tratta di protesi per compensare una disabilità che peraltro, nella motivazione della sentenza risulta che, allo stato attuale non

⁶³ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 88.

⁶⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 350.

⁶⁵ Cfr. N. BOBBIO, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

⁶⁶ Cfr. L. FERRAJOLI, *Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia. Vol. 1: Teoria del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

⁶⁷ A tal proposito occorre ricordare che per avere un sistema meritocratico, è necessario valorizzare l'uguaglianza e non l'egualitarismo. Il vero teorico dell'egualitarismo è il giornalista e agitatore politico François-Noël Babeuf, che sottolinea l'eguaglianza degli uomini nei bisogni, per cui devono avere tutti un trattamento uguale. Su questa linea è pure Karl Marx, quando, nella *Critica al programma di Gotha*, afferma che, da ognuno secondo le sue capacità, si deve passare a ognuno secondo i suoi bisogni. Ma se nei bisogni siamo uguali, nelle capacità siamo, invece, diversi: esse, in questa versione dell'egualitarismo, verrebbero punite e non già premiate, stabilendo, peraltro, una diseguaglianza nei doveri. N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 201-202.

vi sono prove scientifiche che possano dimostrare un vantaggio competitivo. In sostanza si tratta di tecnologie per finalità terapeutiche e non potenzianti. Tuttavia, occorre evitare deviazioni eccessive e, dunque, aperture nell'ambito del potenziamento»⁶⁸.

Infatti, nel caso Pistorius le tecnologie costituiscono un ausilio compensativo, dunque si configurano come terapeutiche; se invece, le medesime tecnologie, vengono applicate ad un soggetto normodotato si trasformano in potenzianti.

Nel mondo scientifico c'è chi vede in questo la crisi della medicina tradizionale, poiché orientata non più solo ad interventi terapeutici (volti a ristabilire la salute compromessa), ma anche potenzianti (volti a intervenire su soggetti in perfetta salute, al fine di fargli superare i limiti insiti della natura umana)⁶⁹. Questo ci fa comprendere come non sia una determinata tecnologia a fare la differenza, ma la sua applicazione al caso concreto. In passato il corpo veniva considerato, da diverse prospettive etiche, l'aspetto più limitato dell'essere umano; invece, oggi diviene l'oggetto principale di trasformazione, aprendo così nuove vie verso l'*homo possibilis*.

In sostanza, come sostiene Stefano Rodotà, «siamo in presenza di uno spostamento infinito della soglia verso un "oltre" il corpo fisico che non conosce definizione, né limiti»⁷⁰. Silvia Salardi evidenzia che «si è abbandonata l'idea di finitezza, di limitatezza fisica e, grazie alla disponibilità di mezzi tecnologici e farmacologici, si ritiene che il corpo umano sia suscettibile di innumerevoli, se non infinite, possibilità di trasformazione e, peraltro, senza controindicazioni»⁷¹.

Questa concezione del corpo trova la sua formulazione filosofica più compiuta nel movimento denominato *postumanesimo*. «La categoria del post-umano, nelle intenzioni dei suoi promotori, ha la funzione di segnare il passaggio dall'era umana a quella post-umana in cui, non solo l'uomo diviene un superuomo grazie agli interventi sul corpo e sulla mente ma, trascendendo la sua stessa realtà corporea, diviene un diretto interlocutore delle macchine intelligenti. Il risultato finale di questa interazione uomo-

⁶⁸ M. DE CILLIS, *La rappresentanza delle generazioni future tra diritti individuali presenti e collettivi atemporali*, Editorial Office Università del Salento, Lecce, 2025, p. 66.

⁶⁹ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 84.

⁷⁰ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 349.

⁷¹ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 35.

macchina è un soggetto che non è più solo umano, ma possiede degli elementi artificiali che lo rendono post-umano»⁷² e più esattamente un cyborg. Nel contesto della nuova ondata tecnologica si delinea il passaggio dalla bio-etica alla tecno-etica: dai problemi sollevati nell'ambito della biomedicina, ai quesiti delle nuove tecnologie emergenti.

Tale passaggio evidenzia l'esigenza, nell'etica, della sostituzione del prefisso "bio" con il prefisso "tecno". Dunque, si assottiglia sempre più il riferimento alla dimensione del "bios", nell'interazione convergente della biomedicina con altri ambiti scientifici e tecnologici precedentemente separati, nell'interfaccia umano-artificiale fino agli orizzonti (anticipati o solo immaginati) del post-umano⁷³.

In virtù di ciò Rodotà si chiede se sia realmente auspicabile che l'evoluzione darwiniana debba sempre più cedere il passo a una evoluzione guidata dalle tecnologie e se, a fronte di entità post-umane, si possano continuare a richiamare le vecchie categorie di diritti dell'uomo⁷⁴. Infatti, egli evidenzia come il superamento di una certa soglia, di elementi artificiali a discapito di quelli biologici, renderebbe impossibile identificare una soggettività come centro d'imputazione di diritti. Per questo pone una domanda di assoluto rilievo: «È un dato quantitativo (quanto di umano permane nel sistema bionico ibrido) o qualitativo (quali funzioni può svolgere quel sistema) a dover essere tenuto presente per individuare quella soglia?»⁷⁵. Conseguentemente il tema solleva la questione del riconoscimento e della tutela di un diritto all'integrità genetica della specie che, peraltro, si riflette inevitabilmente sulle generazioni future⁷⁶.

Infatti, Giovanni Tarantino sottolinea come il rischio, derivante da un agire tecnoscientifico irresponsabile, è quello di far perdere alle generazioni future quelle caratteristiche dell'*humanum* che da sempre hanno contraddistinto la specie umana fino allo stato attuale. Inoltre, non è da escludersi che una condizione di postumanità potrebbe avere come conseguenza estrema quella della stessa scomparsa della specie

⁷² *Ivi*, pp. 35-36.

⁷³ Cfr. L. PALAZZANI, *Dalla bio-etica alla tecno-etica: nuove sfide al diritto*, Torino, Giappichelli, 2017.

⁷⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 356.

⁷⁵ *Ivi* p. 369.

⁷⁶ M. DE CILLIS, *La rappresentanza delle generazioni future tra diritti individuali presenti e collettivi atemporali*, cit., p. 58.

umana⁷⁷. Continuando con il ragionamento di Tarantino, essa potrebbe estinguersi, in quanto sostituita da una nuova stirpe di cyborg che non avrebbe più le caratteristiche degli individui umani. Inoltre, con riferimento al potenziamento delle capacità cognitive umane, realizzato anche per potere competere meglio con robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale altamente performante, occorre considerare che in una ipotetica condizione di realizzata post-umanità (in cui la presenza di robot, completamente composti di parti meccaniche e dotati di intelligenza artificiale, potrebbero dimostrarsi persino capaci di superare l'uomo), potrebbe verificarsi una competizione tra la specie umana e quella umanoide/robotizzata. Competizione che potrebbe culminare con l'estinzione della prima a vantaggio della seconda⁷⁸.

Quest'ultimo timore trova conferma, ad esempio, nella nuova frontiera del "doping tecnologico" che coinvolge trasversalmente atleti con disabilità e atleti normodotati. All'interno di essa spicca il *neurodoping* che si avvale di metodiche antiche, ma riscoperte negli anni 90' e perfezionate negli ultimi anni, tramite le forme più evolute di tecnologie digitali e d'intelligenza artificiale. Tale forma di potenziamento non richiede l'impianto di nessun strumento, poiché fa ricorso alla stimolazione magnetica transcranica (TMS). Lo scopo? Migliorare gli effetti cognitivi del soggetto.

Conseguentemente, da quando gli studi hanno dimostrato che il campione è colui che si coordina meglio, ragiona più in fretta e percepisce meno la fatica, tale metodologia è stata utilizzata nell'ambito sportivo⁷⁹. Oltretutto, nonostante implichi possibili effetti negativi a lungo termine e un comportamento sleale nei confronti dei propri avversari, è una soluzione legale. Come fa notare Salardi, essenzialmente per il fatto che allo stato attuale delle conoscenze non vi sono tecniche in grado d'individuare l'avvenuto potenziamento⁸⁰. Anche in questo caso la TMS non è una minaccia in sé, poiché se utilizzata per compensare un deficit si configura come una metodologia terapeutica di

⁷⁷ G. TARANTINO, *Profili di responsabilità intergenerazionale. La tutela dell'ambiente e le tecnologie potenziative dell'uomo*, Giuffrè, Milano, 2022, 149-150.

⁷⁸ *Ivi*, pp. 159-160.

⁷⁹ Cfr. F. JOTTERAND – V. DUBLJEVIC (a cura di), *Cognitive Enhancement: Ethical and Policy Implications in International Perspectives*, Oxford University Press, 2016.

⁸⁰ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 43.

grande utilità; se invece, la medesima soluzione tecnologica, viene applicata ad un soggetto normodotato si trasforma in potenziante. Questo conferma il carattere bilaterale delle tecnologie (digitali e fisiche), e come a fare la differenza sia il loro utilizzo nel caso concreto. Tale analisi è avvalorata da un'ampia letteratura al cui interno, particolarmente lucida, risulta quella di Attilio Pisanò in quanto afferma che «le tecnologie digitali, essendo tecnologie, sono neutre e, ciò significa, che il giudizio su di esse dipende pressoché esclusivamente da come vengono utilizzate.

Pensiamo a quanto la *gamification* sia potenzialmente importante nei processi di apprendimento in materia di istruzione e di *life-long learning*, oppure di come il gaming o gli esport possano divenire strumenti di inclusione sociale, come già accennato, per sviluppare quelle relazioni di gioco, pur virtuale, che replicano le più generali dinamiche sociali dalle quali, spesso proprio i diversamente abili, sono esclusi, relegati oltre i bordi della società»⁸¹. Per tale ragione, come sostenuto da Giovanni Sartor, «è necessario sviluppare un quadro giuridico atto a garantire che la fusione tra mondo virtuale e mondo fisico si sviluppi nel rispetto dei valori umani, preservando e anzi potenziando le nostre capacità di azione e autodeterminazione»⁸².

Pisanò va oltre tale analisi, e precisa che per far ciò è necessario che l'ambito morale e quello giuridico collaborino tra loro. Egli afferma che il processo di separazione, «figlio del giuspositivismo e delle teorie formaliste di derivazione kelseniana (tutte tese all'elaborazione di una teoria pura del diritto sganciata da prevaricazioni etiche), a mio avviso, non può essere considerato assolutamente valido»⁸³.

Non a caso Rodotà, soprattutto nell'ambito delle innovazioni scientifiche e tecnologiche, evidenzia che «l'etica torna prepotentemente in campo»⁸⁴.

Infatti, Marco Mancarella, nell'esaminare l'ambito aziendalistico, evidenzia come sia «di fondamentale importanza che intervenga quanto prima una normativa che possa garantirne un utilizzo etico e responsabile, che salvaguardi i diritti umani e ne prevenga

⁸¹ Cfr. A. PISANÒ, *E-sport, Gaming e tutela dei minori nell'era digitale*, cit.

⁸² G. SARTOR, *L'informatica giuridica e le tecnologie dell'informazione*, p. 259.

⁸³ A. PISANÒ, *Una teoria comunitaria dei diritti umani*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 192.

⁸⁴ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 355.

l'uso improprio, una normativa che possa anche aiutare a creare un ambiente di sviluppo equo e competitivo per le aziende che lavorano nell'ambito dell'IA»⁸⁵.

In virtù di tale approccio Tarantino, con riferimento all'utilizzo sconsiderato delle potenzialità tecno-scientifiche, sostiene che «se si vuole evitare l'affermarsi di uno scientismo imperante, bisogna allora prendere in considerazione i fini che la scienza si pone e valutare la loro moralità»⁸⁶. Di fatto, lo sviluppo tecnologico, frutto di quello scientifico, offre nuove opportunità di scelta e di azione da parte degli individui.

Il poterle utilizzare o meno porta ad esiti spesso opposti tra loro. Salardi rileva come «gli esiti non possono essere valutati solo in relazione alla percorribilità pratica delle strade. La ragione è che i nuovi scenari delineati dalla conoscenza scientifica incidono indirettamente sulle opzioni di scelta nell'ambito morale e giuridico.

Vi incidono in modo indiretto, perché non dicono che cosa si debba fare, ma nel momento in cui rendono possibile farlo, chiedono indirettamente al diritto di intervenire per rendere la fattibilità tecnica il più possibile sostenibile sotto il profilo etico»⁸⁷. Giustamente, Salardi precisa che lo scopo di tale valutazione etica non è quello di limitare il progresso, ma di evitare che il solo interesse a tale progresso possa ledere o prevalere sull'interesse al rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza dei soggetti coinvolti⁸⁸. Da qui il ruolo dell'etica nell'applicazione nel campo reale delle tecnologie, per evitare pericolose deviazioni lesive dei diritti umani.

5. *Il ruolo dell'algoretica nell'impiego delle tecnologie.*

Nell'era attuale, le tecnologie digitali pervadono e condizionano sempre più i vari ambiti del vivere sociale. Inoltre, in esse emerge prepotentemente l'influenza dell'intelligenza artificiale che, come visto, apre nuove opportunità, ma anche nuove sfide. A tal proposito, Papa Francesco, in occasione della sessione del G7

⁸⁵ M. MANCARELLA, *Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione: riflessioni di Informatica Giuridica*, in "Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management", n. 4, 2023, p. 261.

⁸⁶ G. TARANTINO, *Autonomia e dignità della persona umana*, Giuffrè, Milano, 2018, p. 108.

⁸⁷ S. SALARDI, *Lo sport come diritto umano nell'era del post-umano*, cit., p. 71.

⁸⁸ *Ivi*, p. 70.

sull'intelligenza artificiale tenuta a Borgo Egnazia – Fasano (Brindisi) il 14 giugno 2024, ha dichiarato: «La scienza e la tecnologia sono prodotti straordinari del potenziale creativo di noi esseri umani. Ebbene, è proprio dall'utilizzo di questo potenziale creativo che Dio ci ha donato che viene alla luce l'intelligenza artificiale. [...]

Il tema dell'intelligenza artificiale è, tuttavia, spesso percepito come ambivalente: da un lato, entusiasmo per le possibilità che offre, dall'altro genera timore per le conseguenze che lascia presagire. [...] Si potrebbe partire dalla constatazione che l'intelligenza artificiale è innanzitutto *uno strumento*. E viene spontaneo affermare che i benefici o i danni che essa porterà dipenderanno dal suo impiego».

Per questo, precisa il Pontefice, che affinché «siano strumenti per la costruzione del bene e di un domani migliore, debbono essere sempre ordinati al bene di ogni essere umano. Devono avere un'ispirazione etica. La decisione etica, infatti, è quella che tiene conto non solo degli esiti di un'azione, ma anche dei valori in gioco e dei doveri che da questi valori derivano. Per questo ho salutato con favore la firma a Roma, nel 2020, della *Rome Call for AI Ethics* e il suo sostegno a quella forma di moderazione etica degli algoritmi e dei programmi di intelligenza artificiale che ho chiamato “algoristica”⁸⁹. Dunque, quest'ultima, nell'ambito delle tecnologie digitali, viene indicata come la via maestra per trovare dei principi condivisi con cui affrontare e sciogliere eventuali dilemmi o conflitti del vivere. Di fatto l'*algoristica* nasce in risposta a quella che viene chiamata *algorcrazia* (dominio degli algoritmi), ossia una società basata sulla massiccia applicazione degli algoritmi⁹⁰.

⁸⁹ FRANCESCO (Papa), *Discorso del santo padre Francesco*, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2024/june/documents/20240614-g7-intelligenza-artificiale.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹⁰ Il neologismo *algoristica* deriva da *algor*, abbreviazione di *algoritmo* (insieme di regole per la risoluzione di un calcolo numerico e per estensione metodo o procedimento matematico per la risoluzione di un problema) ed *etica* (complesso delle norme morali e di comportamento pubblico e privato proprie di un individuo o di un gruppo). Dunque è possibile intenderlo come studio dei problemi e dei risvolti etici connessi all'applicazione degli algoritmi. AA. VV., *Algoristica*, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, diretta da E. SGRECCIA e A. TARANTINO, vol. I Aggiornamento, E.S.I., Napoli, 2022, pp. 1-14; Cfr. P. BENANTI, *Oracoli. Tra algoristica e algorcrazia*, Luca Sossella Editore, Roma, 2018; https://accademiadellacrusca.it/parole-nuove/algoristica/18479?utm_source=chatgpt.com (data ultima consultazione 02/12/2025).

Nel recente “Messaggio del Santo Padre, Leone XIV, ai partecipanti della seconda conferenza annuale sull’intelligenza artificiale, etica e governante d’impresa” del giugno 2025, si legge: «La Chiesa desidera contribuire a un dibattito sereno e informato su queste pressanti questioni, sottolineando anzitutto la necessità di valutare le ramificazioni dell’intelligenza artificiale alla luce dello “sviluppo integrale della persona e della società”. Ciò significa tener conto del benessere della persona umana non solo dal punto di vista materiale, ma anche intellettuale e spirituale; significa salvaguardare la dignità inviolabile di ogni persona umana e rispettare le ricchezze culturali e spirituali e la diversità dei popoli del mondo. In sostanza, occorre valutare i benefici e i rischi dell’intelligenza artificiale proprio secondo questo criterio etico superiore»⁹¹. Alla luce di quanto esaminato, nonché delle pericolose deviazioni emerse nel peculiare ambito paralimpico, il cristianesimo oggi ha un ruolo molto importante proprio in merito alle sfide nel processo pedagogico-formativo.

Non a caso, nel “Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti del capitolo generale dei fratelli delle scuole cristiane” del 2022, si legge: «Siamo consapevoli che il mondo sta vivendo un’emergenza educativa. Si è rotto il patto educativo, è rotto, e adesso lo Stato, gli educatori e la famiglia sono separati. Dobbiamo cercare un nuovo patto che sia comunicazione, lavorare insieme. [...] E sapete anche che non potete fare questo lavoro da soli, ma cooperando in “alleanza educativa” con le famiglie, con le comunità e le aggregazioni ecclesiali, con le realtà formative presenti nel territorio».

L’appello di Papa Francesco vuole promuovere il comportamento responsabile di tutti, ma costituisce un richiamo particolare alle scuole cristiane affinché realizzino «quello che scrive San Paolo: “formare Cristo in voi” (cfr *Gal* 4,19). È il vostro apostolato, educare così, il vostro apporto specifico all’evangelizzazione: far crescere l’umano secondo Cristo. In questo senso le vostre scuole sono “cristiane”, non per

⁹¹ LEONE XIV (Papa), *Messaggio del santo padre Leone XIV ai partecipanti alla seconda conferenza annuale sull’intelligenza artificiale, etica e governance d’impresa*, in <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/messages/pont-messages/2025/documents/20250617-messaggio-ia.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

un'etichetta esteriore, ma perché vanno su questa strada»⁹². A tal proposito Papa Leone XIV, in occasione del discorso ai fratelli delle scuole cristiane nel maggio 2025, evidenzia come «San Giovanni Battista de La Salle – Patrono celeste di tutti gli educatori – non ha voluto che fra i maestri delle *Scuole cristiane* ci fossero sacerdoti, ma solo “fratelli”, perché ogni vostro sforzo fosse indirizzato, con l'aiuto di Dio, all'educazione degli alunni. Amava dire: “Il vostro altare è la cattedra”, promuovendo così nella Chiesa del suo tempo una realtà fino ad allora sconosciuta: quella di insegnanti e catechisti *laici* investiti, nella comunità, di un vero e proprio “ministero”, secondo il principio di evangelizzare educando ed educare evangelizzando»⁹³.

Alla luce di quanto emerso, le scuole cristiane assumono un ruolo peculiare nel favorire il processo *algoritico* indicato da Papa Francesco. Dunque, i numerosi enti religiosi formativi presenti a livello nazionale e sovranazionale, nonché dai gradi più bassi alle istituzioni universitarie, si configurano come ponte tra i principi cristiani e il popolo. A livello universitario – per un impegno rivolto in modo particolare verso il corretto uso delle tecnologie digitali e, nella sua massima evoluzione, dell'intelligenza artificiale – spiccano, tra i vari, gli enti seguenti: la *Pontificia Accademia per la Vita* sita in Vaticano che, in relazione a quanto richiesto dal Papa, ha dimostrato uno specifico interesse per le nuove tecnologie, come la robo-etica e le questioni etico-antropologiche connesse alle cosiddette “intelligenze artificiali”⁹⁴; la *Pontificia Università Antonianum* di Roma che prevede non solo un corso di alta specializzazione in “etica e intelligenza artificiale”, ma anche un apposito indirizzo etico-giuridico⁹⁵; la *Pontificia Università*

⁹² FRANCESCO (Papa), *Discorso del santo padre Francesco ai partecipanti al capitolo generale dei fratelli delle scuole cristiane*, in <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/may/documents/20220521-fratelli-scuole-cristiane.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹³ LEONE XIV (Papa), *Discorso del Santo Padre Leone XIV ai fratelli delle scuole cristiane*, si veda: <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2025/may/documents/20250515-fratelli-scuole-cristiane.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹⁴ Per ulteriori informazioni, inerenti l'impegno della Pontificia Accademia per la Vita, si veda: <https://www.academyforlife.va/content/pav/it/projects/intelligenza-artificiale.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹⁵ Per ulteriori informazioni, inerenti l'impegno della *Pontificia Università Antonianum*, si veda: <https://www.antonianum.eu/news/etica-e-intelligenza-artificiale-2/> (data ultima consultazione 02/12/2025).

Gregoriana di Roma che prevede un corso di alta formazione intitolato “Le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale”, «rivolto a quanti sono desiderosi di contribuire al risveglio geopolitico dell’Italia»⁹⁶; la *Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale*⁹⁷ di Napoli che la vede attivamente impegnata nell’ambito delle tecnologie digitali come, ad esempio, nella giornata di studio internazionale su “Enti religiosi e mondo digitale”⁹⁸. A questo punto sorge una domanda: gli atleti disabili, alla luce delle peculiarità emerse nell’ambito paralimpico, potrebbero essere coinvolti per fornire la loro esperienza e il loro punto di vista? Infatti, gli atleti, sia pure per ragioni terapeutiche, spesso fanno già ricorso all’uso di tecnologie e quotidianamente si confrontano con esse. Oggi, in nome dell’inclusione, si tende a voler eliminare le categorie sociali, percorrendo un doppio binario: uno a livello linguistico che tende a progressivi e frequenti interventi volti a ridurre le differenze sotto il profilo formale (nel recente D.Lgs. 62/2024 si è giunti a disporre la sostituzione, ovunque ricorrano, delle locuzioni “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” con la seguente: “persona con disabilità”⁹⁹); l’altro a livello categoriale che tende a vanificare la sussistenza delle stesse (si pensi alla sentenza del tribunale di Losanna del 15 maggio 2008, del caso Pistorius, che peraltro crea i presupposti per l’impiego potenziativo delle tecnologie¹⁰⁰). Ma siamo sicuri che ogni differenziazione linguistica, al netto dei termini offensivi, e categoriale sia finalizzata ad attuare discriminazioni?

⁹⁶ Per ulteriori informazioni, inerenti l’impegno della *Pontificia Università Gregoriana*, si veda: <https://www.unigre.it/it/teologia/notizie-e-avvisi/nuovo-bando-di-selezione-per-la-partecipazione-al-corso-le-nuove-frontiere-dell-intelligenza-artificiale-per-lanno-accademico-2024-2025/> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹⁷ Per ulteriori informazioni, inerenti l’impegno della *Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale*, si veda: <https://www.pftim.it/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Annuario.pdf> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹⁸ Per ulteriori informazioni, sulla giornata di studio internazionale denominata “Enti religiosi e mondo digitale”, si veda: <https://pars-edu.it/articoli/25/02/enti-religiosi-e-mondo-digitale> (data ultima consultazione 02/12/2025).

⁹⁹ Per ulteriori informazioni si veda: <https://www.programmagoverno.gov.it/it/approfondimenti/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-di-rilievo-del-governo/riforme-in-materia-sociale/decreto-legislativo-n-62-del-2024-in-materia-di-disabilita/#:~:text=Il%20decreto%20legislativo%20n.%2062%20del%203%20maggio.del%20progetto%20di%20vita%20individuale%20personalizzato%20e%20partecipato.> (data ultima consultazione 02/12/2025).

¹⁰⁰ Argomento trattato più diffusamente nel paragrafo 2 del presente capitolo.

Oppure determinate definizioni linguistiche sono volte a riconoscere, sulla base di dati oggettivi (si pensi agli esami clinici e/o referti medici), maggiori bisogni e, conseguentemente, maggiori tutele? Oppure l'obiettivo è quello di attuare un livellamento assoluto, per evitare discriminazioni? Ma questo non comporterebbe un livellamento anche nei bisogni, dunque una mortificazione delle maggiori necessità bisognose di maggiori tutele? Al riguardo è utile ricordare una celebre frase scritta da don Lorenzo Milani, nel suo libro "Lettera a una professoressa": «Non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali»¹⁰¹.

Essa evidenzia la profonda ingiustizia nel trattare tutti in egual modo impedendo l'identificazione delle differenze e degli svantaggi individuali da compensare. Alla luce di ciò, non sarebbe più corretto non vedere una minaccia nelle categorizzazioni, ma il riconoscimento sociale, basato sui bisogni, per assicurare una maggiore attenzione? Pertanto, proprio in virtù di ciò, sarebbe auspicabile pensare anche ad una collaborazione tra gli atleti paralimpici e gli enti religiosi formativi. Infatti, attraverso attività laboratoriali, seminari e incontri di vario genere, potrebbero offrire spunti di riflessione con i loro esempi concreti di vita quotidiana.

Inoltre, trasformando gli atleti paralimpici in promotori d'innovazione, sarebbe un modo concreto per garantire loro il benessere e rafforzare l'autostima. Salvo che si voglia sostenere che sia l'uguaglianza formale, e non sostanziale, a garantire benessere agli atleti con disabilità.

A tal proposito l'11 marzo 2025 tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), nella persona del presidente cardinale Matteo Zuppi, e il Comitato Italiano Paralimpico, rappresentato dall'allora presidente Luca Pancalli, è stato firmato un protocollo che prevede la diffusione dello sport e della cultura paralimpica all'interno dei luoghi destinati alle attività ludico-ricreative e ludico-motorie, come parrocchie, oratori, centri di aggregazione ecclesiale¹⁰². Nell'era digitale tale intesa, avendo promosso l'attività sportiva delle persone con disabilità, implica anche il necessario confronto con tutte le tecnologie di cui, spesso, sono portatori. Dunque, se adeguatamente valorizzato, potrebbe configurarsi come un primo passo importante verso la direzione sperata.

Alla luce del presente lavoro emerge come il cristianesimo assume un ruolo determinante nel definire il corretto uso delle tecnologie digitali. Tale operazione, oltre

¹⁰¹ Cfr. L. MILANI, *Lettera a una professoressa*, Mondadori, Milano, 2023.

¹⁰² Per ulteriori informazioni, inerenti all'intesa tra la CEI e il Comitato Paralimpico, si veda: <https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2025-03/cei-comitato-paralimpico-parrocchie-oratori-disabilita.html> (data ultima consultazione 02/12/2025).

a richiedere il prezioso apporto degli enti religiosi formativi, può essere facilitata dalla categoria paralimpica che la porterebbe ad assumere un ruolo differente.

Infatti, essa non sarebbe più il passivo riflesso di un'azione esterna ma, facendo già ricorso all'uso di tecnologie innovative, può rivelarsi generatrice di stimoli ed esempi concreti nel processo di definizione giuridica in chiave *algoretica*.

Questo significa, come affermato da Papa Leone XIV, «orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l'umanità». Inoltre, precisa che «questa responsabilità riguarda tutti, in proporzione all'età e al ruolo sociale»¹⁰³. Dunque «non dobbiamo cercare alibi o delegare, ma dobbiamo incarnare noi stessi quel cambiamento che vorremmo dagli altri e costituire uno stimolo per coloro che ci circondano»¹⁰⁴, per scongiurare uno «smarrimento o quantomeno un'eclissi del senso dell'umano»¹⁰⁵.

¹⁰³ LEONE XIV (Papa), *Discorso del santo padre Leone XIV agli operatori della comunicazione*, in <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2025/may/documents/20250512-media.html> (data ultima consultazione 02/12/2025)

¹⁰⁴ M. DE CILLIS, *Economia e politica ambientale tra E-Business e Biopolitica*, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento, 2018, p. 158.

¹⁰⁵ FRANCESCO (Papa), *Discorso del santo padre Francesco*, cit.

